

STATUTO

del Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale "Geom F. Borgogna" (Co.Ver.Fo.P. "Geom F. Borgogna"), Società Consortile a Responsabilità Limitata.

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2615 ter e degli art. 2462 e seguenti del Codice Civile.

La denominazione della società è

**Consorzio Vercellese per la Formazione Professionale "Geom F. Borgogna" (Co.Ver.Fo.P."Geom F. Borgogna")
Società Consortile a Responsabilità Limitata.**

Art. 2 - Sede e Uffici Periferici.

La società ha sede legale nel Comune di Vercelli.

L'Organo Amministrativo potrà istituire, sopprimere, trasferire uffici, stabilimenti, depositi, secondo esigenze organizzative.

Art. 3 - Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, per ogni rapporto con la società o con gli altri soci, è quello che risulta dal libro soci.

Art. 4 - Durata della società.

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2020 (trentuno dicembre duemilaventi), salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'assemblea riunita in seduta straordinaria, ai sensi di legge.

TITOLO II - OGGETTO SOCIALE

Art. 5 - Oggetto sociale.

La società consortile ha lo scopo, in armonia con le finalità definite dalla Legge 21 dicembre 1978, n. 845 e dalla Legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995 n. 63 e con riferimento ai piani e ai programmi di formazione, ai piani annuali ed agli orientamenti didattici elaborati dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Vercelli e dagli Enti pubblici locali, dall'Unione Europea, da imprese private, di contribuire a realizzare, prevalentemente a favore di Aziende, di privati di Enti pubblici e di Enti privati presenti sul

territorio:

- attività di formazione finanziate da Enti pubblici, comunitari o privati;
- la specializzazione e la qualificazione dei giovani laureati, diplomati delle scuole medie superiori ed inferiori per il loro primo inserimento, con mansioni qualificate, nell'attività produttiva;
- la riqualificazione, riconversione ed elevamento delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi;
- l'acquisizione e diffusione, nel territorio, delle conoscenze tecniche e scientifiche, pertinenti alle finalità della Società consortile:
- fornire alle Aziende consortili ed esterne, ad enti pubblici o privati, tutta l'assistenza in materia di formazione e sviluppo, di supporto tecnologico, organizzativo e amministrativo.

A tal fine la Società consortile assumerà tutte le iniziative necessarie al raggiungimento delle finalità sopra elencate e, in particolare, a:

1. definire un programma annuale di corsi da presentare a finanziamento pubblico, ai sensi delle leggi comunitarie, nazionali, regionali;
2. predisporre corsi a committenza privata per soggetti pubblici e privati.

Per la gestione dei corsi di cui ai punti 1 e 2, la Società potrà agire in forma

diretta o convenzionata.

Più in generale la Società consortile potrà svolgere ogni attività tra quelle demandate dalla Legge della Regione Piemonte 13 aprile 1995 n. 63 e dalle altre normative vigenti, alle Agenzie Formative.

La Società consortile potrà svolgere, per il raggiungimento dei suoi scopi, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, l'assunzione di partecipazioni od interessenze direttamente ed indirettamente in altre società aventi scopo analogo o affine al proprio, nonché accogliere donazioni.

E' escluso, comunque, l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa, dell'attività per legge riservata alla prestazione personale di iscritti in albi o collegi professionali, delle attività finanziarie, di partecipazione e di intermediazione di valori mobiliari subordinate all'iscrizione in appositi albi od elenchi od al possesso di specifici requisiti.

TITOLO III - SOCI - REQUISITI - RECESSO

Art. 6 - Categorie di soci.

La società consortile è a compagine sociale mista, a capitale pubblico e privato, derivante dalla partecipazione di soggetti pubblici ed operatori economici privati, tutti interessati al raggiungimento dello scopo sociale.

Partecipano alla società consortile i seguenti soggetti:

1. Soci Fondatori sottoscrittori dell'atto costitutivo del Consorzio, i quali si impegnano a versare le quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nuovi Soci, la cui ammissione ha luogo dietro presentazione di domanda

scritta del richiedente al Consiglio di Amministrazione della società consortile, che delibererà sulla medesima con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti, entro trenta giorni dalla richiesta.

La reiezione deve essere motivata. Trascorso il termine di cui sopra, in caso di inerzia circa la deliberazione sulla domanda di ammissione, protratta per ulteriori trenta giorni dopo il ricevimento di sollecito scritto, la domanda stessa si intenderà accolta.

Ciascun nuovo socio ha diritto ad almeno un voto; ogni quota dà diritto ad un voto.

L'acquisizione delle quote attraverso cui si attua l'ingresso dei nuovi soci e la definizione della loro posizione nell'ambito della società, potranno avvenire o attraverso la cessione di parte delle quote da parte dei soci preesistenti o attraverso la procedura di aumento del capitale sociale.

Art. 7 - Recesso dei soci.

Ciascun socio può recedere dalla società dando comunicazione con raccomandata R.R. almeno sei mesi prima della chiusura dell'anno sociale, stabilita dall'art. 27, e diventa efficace dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione ne prende atto.

Il recesso non estingue alcun obbligo del socio recedente verso la società fondato su atti o fatti antecedenti il recesso.

La quota del socio receduto dovrà essere liquidata entro sei mesi dal recesso, con diritto della società di compensare quanto alla medesima dovuto dal socio receduto.

Art. 8 - Esclusione dei soci.

Possono essere esclusi, con deliberazione motivata del Consiglio di

Amministrazione, previa specifica contestazione, i soci che abbiano perso i requisiti per l'ammissione, riferiti alle finalità di cui all'art. 5 del presente Statuto.

E' parimenti causa di esclusione l'aver agito in danno della società.

In caso di esclusione di un socio, si applicano l'art. 2609 C.C. e la disposizione del secondo comma dell'art. 7 del presente statuto.

TITOLO IV - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 9 - Capitale sociale e sue quote.

Il capitale sociale è stabilito in euro 18.384,00 (diciottomilatrecentottantaquattro virgola zero), suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 c.c., e potrà essere sottoscritto e liberato in contanti o mediante conferimento di beni e di crediti.

Art. 10 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è costituito:

- * dal capitale sociale;
- * dalla riserva legale formata con la quota di utili netti annuali deliberati ai sensi del successivo articolo;
- * da eventuali altre riserve deliberate dall'Assemblea dei soci o previste da disposizioni normative;
- * da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi, o in previsioni di oneri futuri;
- * dai contributi in conto capitale effettuati dai soci o da terzi a favore della società;
- * dalle donazioni accettate.

Art. 11 - Finanziamento della società.

Il Consiglio di Amministrazione sottoporrà annualmente all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo d'esercizio, formulato in ragione delle prevedibili entrate provenienti sia da finanziamenti pubblici (Regione, Ministeri, Unione Europea) sia da attività da svolgersi a favore di soggetti privati e pubblici.

Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo saranno assunte dall'Assemblea con la maggioranza di cui al successivo art. 21.

Art. 12 - Aumento del capitale sociale.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci sia mediante conferimento in denaro che di beni o di crediti.

Qualora, in occasione di aumento di capitale sociale a pagamento, uno o più soci non esercitassero il diritto di sottoscrizione sulle quote di nuova emissione, l'organo amministrativo della società, entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato ai soci per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, ne dovrà dare comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutti gli altri soci risultanti dal libro soci, affinché possano sottoscrivere le quote inoperte nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento di quella comunicazione ed alle stesse condizioni alle quali avrebbero potuto farlo i soci rimasti inerti.

Nell'ipotesi in cui più di un socio abbia manifestato la volontà di sottoscrivere le quote rimaste inoperte, si procederà ad un riparto tra i soci interessati in proporzione alle quote da medesimi possedute.

L'Assemblea che delibera l'aumento di capitale sociale a pagamento dovrà altresì deliberare in merito alle quote che possano comunque rimanere

definitivamente inoptate.

Art. 13 - Disciplina delle quote sociali.

Le quote sono nominative e trasferibili

Il socio che intenda alienare in tutto o in parte la propria quota deve comunicare agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al luogo risultante dal libro soci, tale intenzione, precisando il nome dell'acquirente, le condizioni e il prezzo di vendita.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione alle medesime condizioni indicate nell'offerta entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi al socio alienante.

Tale diritto dovrà essere esercitato dal singolo socio per l'intera quota offerta in vendita, oppure, se in concorso con altri soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, con l'osservanza degli artt. 6 e 9 del presente Statuto.

In mancanza dell'esercizio di prelazione da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione, che dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta del cedente, potrà designare un cessionario di proprio gradimento disposto ad effettuare l'operazione alle medesime condizioni comunicate al socio che intende cedere la quota.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non provvedesse a tale designazione il cedente sarà libero di effettuare il trasferimento all'espressa condizione che esso sia concluso entro il termine di giorni novanta decorrente dalla data di predetta riunione.

Trascorso, in difetto, tale termine, la quota sarà nuovamente soggetta ai

vincoli del presente articolo.

Qualora la totalità dei soci interessati all'esercizio della prelazione reputi non congruo il prezzo e le condizioni di vendita proposte, verrà attivata in mancanza di accordo tra le parti, la procedura arbitrale di cui all'art. 29 del presente Statuto.

Sulle quote non possono essere costituiti diritti di godimento o garanzia.

TITOLO V - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA

Ad. 14 - Organi Sociali.

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Ad. 15 - Assemblea.

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'ad. 2479-bis c.c. e di quanto disposto dal presente statuto.

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

Art. 16 - Poteri dell'Assemblea.

Spettano all'Assemblea:

1. L'approvazione del bilancio preventivo e bilancio consuntivo;
2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3. La nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale; determina altresì l'emolumento loro spettante nel rispetto delle normative vigenti in materia.

4. L'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto della società consortile.

Art. 17 - Convocazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede legale, purché in provincia di Vercelli.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Quando particolari esigenze, segnalate nella relazione dell'organo amministrativo, relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, l'assemblea può essere convocata anche oltre i termini ordinari di legge e comunque entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 - Modalità di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo Amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede o dal recapito sociale, purché in provincia di Vercelli, con raccomandata A.R. almeno quindici giorni prima dell'adunanza ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax all'indirizzo di

Posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio.

Nelle lettere di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Sono valide le Assemblee, anche non regolarmente convocate, quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Le assemblee, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, possono essere validamente tenute in audio-video-conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri luoghi collegati, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi collegati in audio-video-conferenza a cura della società, ove gli aventi diritto potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto (Segretario o Notaio) verbalizzante.

Art. 19 - Intervento in Assemblea.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta ad altri che non sia amministratore, né dipendente, né sindaco della società.

Art. 20 - Presidenza dell'Assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e, in caso di loro assenza impedimento o rinuncia, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza relativa.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, che potrà essere scelto anche tra persone estranee alla Società. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto all'intervento all'Assemblea, nonché dirigere, regolare le discussioni, stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Art. 21 - Quorum costitutivi e deliberativi.

L'Assemblea è legalmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina e la revoca degli amministratori eletti dall'Assemblea dovranno essere assunte con la

maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

TITOLO VI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Composizione del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci.

La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei soci all'atto del rinnovo dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, se lo riterrà necessario, istituire un Amministratore Delegato o un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da altri consiglieri.

Gli amministratori ed i componenti del Comitato esecutivo, se costituito, dovranno rappresentare tutte le categorie dei soci di cui all'ad. 6 comma 1 del presente Statuto.

Al loro interno, dovrà essere, per quanto possibile, rispettata la proporzione tra le quote partecipative dei singoli soci, ricorrendo, se del caso, al criterio dell'alternanza.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e un Vice-Presidente.

Art. 23 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà riunirsi in qualunque località della provincia di Vercelli.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente ogni volta che egli lo ritenga opportuno, o quando ne venga fatta richiesta dal Comitato esecutivo, ovvero dall'Amministratore delegato, in quanto nominato, o da un terzo dei Consiglieri.

La convocazione del Consiglio avrà luogo mediante lettera raccomandata, anche a mano, inviata al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco almeno otto giorni prima del termine fissato per l'adunanza, indicando la località della riunione e precisando l'ora e il giorno, nonché le materie da trattare; In caso di comprovata urgenza, potrà essere convocata a mezzo telegramma o fax, con l'osservanza del termine di quarantotto ore. *In* difetto di tali formalità e termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori in carica e di tutti i Sindaci effettivi.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità o l'opportunità - possono essere validamente tenute in audio-video-conferenza, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente articolo 18.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera convocato nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 24 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione, esclusi solamente quelli riservati dalla legge o dalla volontà dei soci alla

competenza dell'Assemblea dei soci.

Quando specifiche situazioni produttive locali lo richiedono, il Consiglio di Amministrazione può costituire organismi di riferimento per aree sub-provinciali, determinandone le competenze.

Ad. 25 - Legale rappresentanza della società.

La rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri saranno esercitati dal Vice - Presidente.

Il compimento di singoli atti di rappresentanza da parte del Vice - Presidente esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito alla sussistenza delle condizioni perchè egli possa esercitare tali poteri. La rappresentanza e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato, qualora nominato, nei limiti delle attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE

Art. 26 - Obbligatorietà del Collegio Sindacale.

La nomina del Collegio Sindacale è sempre obbligatoria; esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2477 C.C., che ha anche funzioni di controllo contabile. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e può:

a) compiere atti di ispezione e controllo;

b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari;

c) verificare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina o la revoca dei Sindaci dovranno essere assunte con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale.

Per quanto non previsto a proposito del Collegio Sindacale nel presente articolo, si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del C.C.

TITOLO VIII - BILANCIO ED UTILI

Art. 27 - Requisiti del bilancio e sua approvazione.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 agosto di ogni anno. Alla fine dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. Si procederà, altresì, all'elaborazione di analisi per centri di costo.

Poiché la Società non persegue scopi di lucro, gli eventuali utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione, del cinque per cento da destinarsi alla costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, verranno accantonati in apposita riserva statutaria vincolata alla realizzazione di investimenti o di iniziative, rientranti nelle previsioni dell'attività consortile, fino ad avvenuto conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO IX - SCIoglimento - DISPOSIZIONI GENERALI DI CHIUSURA

Art. 28 - Destinazione del patrimonio in caso di liquidazione.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In coerenza con la natura non di lucro della Società, l'eventuale attivo netto della liquidazione potrà essere devoluto ad organismi pubblici o privati che perseguono senza scopo di lucro fini analoghi a quelli della Società.

Art. 29 - Clausola compromissoria.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dei rapporti sociali tra i soci, o fra di loro e la Società, gli Amministratori, i Liquidatori e fra alcuni di essi, sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno risolte da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri amichevoli compositori, tutti nominati entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente dal Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

Gli arbitri, comunque nominati, giudicheranno secondo equità, senza vincolo di procedura che non sia il rispetto del principio del contraddittorio.

Il loro giudizio sarà vincolante per le parti.

Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso.

Il Collegio Arbitrale siederà nel luogo che verrà prescelto dal suo Presidente.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi

del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

Art. 30 - Clausola generale di rinvio.

Per tutto quanto non previsto nell'atto costitutivo e nel presente Statuto si applicano le norme previste dal Codice Civile in materia di società di capitali e di consorzi.